



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°444 del 31/05/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 2 maggio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. NUOVA AURORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OSVALDI ALESSANDRO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.57 SGS DELL'11/04/2019
(Gara: FABRATERIA VETUS FOOTBALL – NUOVA AURORA del 7/04/2019 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Frosinone)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.404 del 3/05/2019

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale,
visto il reclamo in epigrafe, esaminati gli atti ufficiale;
la Società Nuova Aurora proponeva ricorso avverso la sanzione comminata al proprio calciatore Osvaldi Alessandro per aver protestato avverso l'operato arbitrale con espressioni offensive.
Alla notifica del provvedimento lo stesso si avvicinava al direttore di gara minacciosamente e gli rivolgeva frasi ingiuriose, venendo fermato solo grazie all'intervento dei propri compagni di squadra.
Successivamente nell'abbandonare il terreno di gioco, indirizzava all'arbitro espressione gravemente offensiva.

La società reclamante nel proprio scritto difensivo evidenzia come l'atteggiamento avuto dal proprio calciatore sia stato involontario in quanto accalorato dai fatti accorsi ed essere quindi un episodio isolato.

La scrivente Corte, letti attentamente gli atti di gara, il referto ed il reclamo, ritiene che la sanzione di 3 giornate inflitta al calciatore Osvaldi sia giusta e proporzionata a quanto verificatosi e che, il comportamento del calciatore debba essere giustamente censurato così come correttamente proposto dal Giudice di primo grado, poiché rappresenta una sana realtà sportiva nel territorio provinciale applicare principi come quello di lealtà, aggregazione sociale e correttezza.

L'espressione offensiva ed irrispettosa usata più volte dal giovane portiere nei confronti del direttore di gara si allontana da questi imprescindibili valori culturali, quali lealtà e probità di cui all'art.1 del C.G.S..

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.C.D. CASALVIERI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 800,00 E DIFFIDA DEL CAMPO E DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI D'AGOSTINI DAMIANO, GIUSTINI DAVIDE E MUSI STEFANO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.384 LND DEL 12/04/2019

(Gara: CASALVIERI – SUIO TERME CASTELFORTE del 10/04/2019 – Campionato di Promozione)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.404 del 3/05/2019

La società Casalvieri ha interposto reclamo avverso l'ammenda di € 800,00 con diffida e la squalifica dei calciatori D'Agostini Damiano e Giustini Davide comminata dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio.

Il Giudice di prime cure aveva rilevato come dal referto di gara emergesse che il calciatore D'Agostini, in funzione di capitano, si fosse rifiutato in un primo momento di firmare il rapportino di gara ed avesse rivolto all'Arbitro espressioni offensive, i calciatori Giustini e Musi avessero invece tenuto nei confronti dell'Arbitro un comportamento offensivo ed intimidatorio.

Nei confronti della società invece veniva comminata l'ammenda e la diffida in quanto durante la gara erano stati rivolti alla terna arbitrale insulti sessisti, al termine della gara, attraverso un cancello lasciato aperto, erano penetrati degli spettatori che avevano rivolto alla terna arbitrale minacce ed avevano percosso con violenza la porta degli spogliatoi ed infine gli stessi tifosi avevano organizzato al termine della gara un assembramento ostile e la terna arbitrale aveva potuto allontanarsi dall'impianto sportivo solo con l'intervento della forza pubblica.

Nel reclamo la società allega una attestazione rilasciata dal Comandante la Stazione dei Carabinieri di Casalvieri che sembrerebbe smentire sia l'ingresso nel recinto degli spogliatoi al termine della gara di facinorosi che abbiano minacciato la terna arbitrale sia qualsivoglia

problema di ordine pubblico nella fase di allontanamento della terna arbitrale dall'impianto di gioco.

La società inoltre smentisce che i calciatori incolpati abbiano rivolto alla terna arbitrale espressioni minacciose ma al più offensive mentre il calciatore Giustini non avrebbe proprio partecipato alla concitata fase finale che ha immediatamente seguito la fine dell'incontro in quanto si è allontanato lestamente per poter raggiungere il posto di lavoro presso lo stabilimento FIAT di Piedimonte.

Il reclamo è solo parzialmente fondato.

Per quanto riguarda la posizione dei calciatori va rilevato come il referto arbitrale, chiaro e circostanziato, sia unica fonte di prova privilegiata e le argomentazioni poste a sostegno del gravame dalla reclamante non valgono a scalfire i fatti descritti e le conseguenti sanzioni che appaiono congrue rispetto agli addebiti.

Per quanto attiene invece alle intemperanze addebitabili ai tifosi locali, il comportamento riprovevole di alcuni nei confronti di un'assistente dell'arbitro di sesso femminile emerge chiaramente dal rapporto di gara e merita senz'altro la più ferma censura e conseguenze disciplinari adeguate che non possono che ricadere sulla reclamante oggettivamente responsabile del comportamento dei propri sostenitori.

In riferimento, invece, agli altri accadimenti, l'attestazione dell'autorità di P.S. presente sul posto, pur non assumendo una gerarchia delle fonti probatorie più elevata rispetto al referto arbitrale, deve essere presa in attenta considerazione dalla Corte in quanto proveniente da soggetto sicuramente affidabile ed addetto proprio al controllo dell'ordine pubblico e, come tale, particolarmente attendibile nel valutare le condizioni di pericolo concretamente esplicitatisi nella fase successiva al termine della gara.

I fatti avvenuti nell'ambito del recinto degli spogliatoi vanno quindi ricondotti entro termine di minor pericolo e la valutazione della terna arbitrale è stata sicuramente influenzata dalla particolare tensione che si era creata in campo, subito dopo il fischio finale, con i calciatori della società locale che lamentavano la mancata concessione di un adeguato tempo di recupero.

La sanzione pecuniaria a carico della società va quindi ridotta e va cancellata la diffida che, allo stato, non appare sorretta da adeguata motivazione.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo l'ammenda ad Euro 500,00 ed annullando la diffida del campo.

Di respingere, altresì, il ricorso, in relazione alle rimanenti decisioni impugnate.

La tassa ricorso va restituita.

RICORSO DELLA SOCIETA' U.S.D. CENTOCELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE ORTO SEBASTIANO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.169 SGS DELL'11/04/2019

(Gara: CENTOCELLE – AZZURRI 2010 SSDL A R.L. del 31/03/2019 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.404 del 3/05/2019

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali, la Società USD Centocelle impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva della squalifica a carico del tesserato Orto Sebastiano per n°3 giornate.

Questa Corte, convocata la Società ricorrente, che non si è presentata, ed esaminati gli atti, ritiene che sia inammissibile il reclamo della Società USD Centocelle per violazione dell'art.45, comma 3 lett. B CGS, poiché la squalifica dell'allenatore è minore ad un mese, in particolare è di n°3 giornate e, pertanto, il ricorso non è impugnabile in alcuna sede. Tutto ciò premesso, il C.G.S. prevede espressamente ex art.45, comma 3, lett. B, che sia immediatamente esecutiva la squalifica del tecnico e pertanto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..
La tassa ricorso va incamerata.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 9 maggio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO,
LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' SSDARL TIME SPORT ROMAGARBATELLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 600,00, INIBIZIONE A CARICO DEI DIRIGENTI D'AMBROSIO LORENZO FINO AL 26/04/2019 E GERVASI EDOARDO FINO AL 19/04/2019, SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE D'AMBROSIO GIOVANNI PER 1 GARA E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI PONZIANI MARCO FINO AL 31/12/2019, GUCCINI SIMONE E PIOLI FABIO PER 2 GARE E DE ANGELIS ALESSIO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.370 LND DEL 4/04/2019 (Gara: TIME SPORT ROMAGARBATELLA – VIRTUS ARDEA del 31/03/2019 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.415 del 10/05/2019

La società Time Sport Romagarbatella ha impugnato le sanzioni in epigrafe. Assume la società che non vi sarebbe stato alcun atteggiamento razzista nei confronti del direttore di gara, né da parte dei propri sostenitori né da parte del calciatore Ponziani, in quanto, pur avendo lo stesso un cognome e nome di origini straniere, l'aspetto esteriore dello stesso non era assolutamente riconducibile ad uno straniero non essendo "di colore" come affermato invece dal Giudice Sportivo. Reclamo poi anche nei confronti delle squalifiche comminate agli altri calciatori per proteste e comportamenti irraguardosi e dei dirigenti per proteste ed offese in quanto insussistenti o, comunque, di ben più lieve entità rispetto a quanto riportato nel referto arbitrale. In sede di audizione i rappresentanti della società hanno ribadito l'estraneità della società e di tutto l'ambiente circostante la stessa a qualsivoglia comportamento razzista avendo anzi sempre promosso la cultura dell'inclusione e dell'accoglienza.

Va preliminarmente osservato che ai sensi dell'articolo 45 del C.G.S. le sanzioni comminate ai calciatori D'Ambrosio, Guccini, Pioli e De Angelis, nonché ai dirigenti D'Ambrosio e Gervasi sono tutte inferiori al minimo reclamabile, ai sensi dell'articolo 45 del C.G.S. e, per questa parte, il reclamo va quindi dichiarato inammissibile.

In relazione alla sanzione a carico della società e del calciatore Ponziani va invece esclusa l'aggravante del comportamento discriminatorio e razzista in quanto, in effetti, il direttore di gara non è di colore, come constatato dalla Corte attingendo a fotografie del direttore di gara disponibili on-line.

Le sanzioni vanno quindi rideterminate come da dispositivo, essendo caduta la principale incolpazione rivolta sia alla società che al calciatore.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo l'ammenda ad Euro 200,00 e la squalifica a carico del calciatore PONZIANI Marco al 31/08/2019.

Di dichiarare altresì inammissibile il ricorso, in relazione alle rimanenti decisioni impugnate, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..

La tassa ricorso va restituita.

RICORSO DELLA SOCIETA' ASDPOL PETRIANA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TUZI FABIO FINO AL 17/05/2019 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MAURO FEDERICO, VESCERA DANILO, CARPINETI NICOLA, DE CAROLIS ALESSIO, RANIERI PATRIZIO E RULLO GABRIELE PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 SGS DEL 3/05/2019 (Gara: LUPA ROMA F.C. S.R.L. - PETRIANA del 28/04/2019 - Campionato Under 17 Regionali Maschili)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.415 del 10/05/2019

La società Petriana ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato ad entrambe le società, Lupa Roma e Petriana, la punizione sportiva della perdita della gara in quanto ritenute corresponsabili della mancata conclusione dell'incontro, sospeso dall'Arbitro a seguito della situazione di tensione creatasi in campo al secondo minuto di recupero dei cinque concessi, sul risultato di 2 a 1 in favore della reclamante.

Il reclamo è fondato.

Dall'esame del referto di gara si evince che sul campo fosse presente la forza pubblica, in particolare una volante della Polizia di Stato e che l'arbitro non abbia posto in essere alcun intervento per riportare la calma in campo, adottando gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Va sottolineato come la situazione dell'impianto di gioco ove gli spogliatoi sono collocati ad una certa distanza dal recinto di campo e possono essere raggiunti solo attraversando un piazzale aperto a chiunque e non protetto, hanno evidentemente creato nel direttore di gara una condizione di non serenità che è evidenziata anche dal rilievo dallo stesso operato nel referto di gara delle particolari condizioni ambientali.

Va quindi disposta la ripetizione della gara con conferma dell'ammenda dell'ammenda di € 200,00 a carico della società. Il reclamo va invece dichiarato inammissibile per quanto attiene alle altre sanzioni comminate a carico dei tesserati in quanto inferiori al minimo reclamabile ex art.45 del C.G.S..

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata di perdita della gara e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara, confermando l'ammenda di Euro 200,00.
Di dichiarare, altresì, inammissibile il ricorso, in relazione alle rimanenti decisioni impuginate.
La tassa ricorso va restituita.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 16 maggio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA,
LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' ACSD D.PINO PUGLISI NETTUNO II AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ORLANDO ALESSIO FINO AL 30/09/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.125 LND DEL 2/05/2019 (Gara: SAN MICHELE CALCIO – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 27/04/2019 – Campionato di Terza Categoria Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.427 del 17/05/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla Società ACSD Don Pino Puglisi Nettuno II, con il quale chiede la riduzione ovvero l'annullamento del provvedimento di squalifica fino al 30/09/2019, inflitto al proprio tesserato, Sig. Orlando Alessio;
esaminati gli atti di gara ed il contenuto del referto arbitrale nonché del supplemento di referto nel quale il direttore di gara evidenzia il comportamento messo in atto dal calciatore in occasione dell'espulsione ricevuta a seguito di doppia ammonizione;
ascoltata la società in sede di audizione, la quale dichiara che non vi è stato alcun tentativo di colpire l'arbitro con un calcio;
considerando che gli atti di gara fanno piena prova, così come previsto dall'art.35 del C.G.S., ma ritenuto, altresì, di poter rivisitare la sanzione inflitta al calciatore poiché la squalifica inflitta non risulta del tutto congrua con i fatti realmente accaduti;
tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore ORLANDO Alessio a 4 gare.
La tassa ricorso va restituita.

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 23 maggio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. SHOT CASSIA FC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.403 LND DEL 3/05/2019
(Gara: N. LEONINA PIETRALATA – SHOT CASSIA FC del 27/04/2019 – Campionato di Seconda Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.434 del 24/05/2019

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;

udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro, osserva:

La Società reclamante ritiene che la sospensione dell'incontro sia stata determinata esclusivamente dal comportamento minaccioso, aggressivo e violento posto in essere nei confronti dell'Arbitro dai giocatori della Nuova Leonina Pietralata, e chiede pertanto che, accertata detta responsabilità, venga comminata la punizione sportiva di perdita della gara a carico della stessa Società.

Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al 18' s.t., dopo aver mostrato il cartellino rosso ad un giocatore della Nuova Leonina Pietralata per il fallo da ultimo uomo compiuto nei confronti di un avversario lanciato a rete, veniva immediatamente circondato da numerosi giocatori della stessa Nuova Leonina, i quali protestavano con atteggiamento minaccioso, tanto che egli neppure riusciva ad annotare il numero del giocatore espulso. Mentre si trovava in tale pericolosa situazione, il Direttore di gara veniva poi colpito, da un giocatore accorso dalla panchina, con un violento spintone a due mani, che lo faceva barcollare; a quel punto egli avrebbe dovuto espellere anche detto giocatore della Nuova Leonina, ma a causa del "clima intimidatorio" che si era creato intorno a lui l'Arbitro aveva ritenuto che se avesse esibito un altro cartellino rosso "avrebbe corso gravi rischi personali", sicché "temendo per la propria incolumità fisica" egli aveva sospeso l'incontro dirigendosi rapidamente verso gli spogliatoi.

Alla luce dei fatti, così come descritti dall'Arbitro, appare quindi del tutto giustificata la decisione di sospendere la gara; e a tal riguardo, ricordiamo ancora una volta, che la sussistenza di un pericolo attuale per la propria incolumità fisica attiene esclusivamente alla valutazione discrezionale dell'Arbitro.

Ciò posto, e accertato quindi che la responsabilità per la sospensione della gara deve essere attribuita al comportamento dei giocatori della Soc. Nuova Leonina Pietralata, ne consegue che a carico della stessa Società dovrà pertanto essere comminata la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di comminare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 a carico della Società A.S. N. LEONINA PIETRALATA.

La tassa ricorso va restituita.

II° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
GIAMPAOLO PINTO

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. CARBOGNANO CALCIO A 5 AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO
DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.294 C5
DELL'8/05/2019**

**(Gara: REAL FIUMICINO – CARBOGNANO CALCIO A 5 dell'8/04/2019 – Campionato
Juniores C5 Fascia B Maschile)**

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.434 del 24/05/2019

La ASD Carbognano Calcio A 5 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale le veniva rigettato il ricorso e per l'effetto convalidato il risultato della gara Real Fiumicino - Carbognano Calcio A 5, conclusasi con il risultato di 9 - 3.

A sostegno della propria tesi difensiva, la predetta Società ribadiva, anche nel giudizio di secondo grado, che la gara in oggetto non aveva avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbero partecipato quattro calciatori fuori quota (classe 1998 e 1999) del Real Fiumicino.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società appellante, ritiene che il reclamo possa essere accolto.

Il regolamento approvato dalla Lnd Comitato Regionale Lazio (comunicato ufficiale n. 1 del 05/07/2018) prevede che nei campionati regionali under 19 (cat. A e B) possano partecipare i calciatori nati dal 1 gennaio 2000 in poi e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età.

Per il campionato regionale "under 19" cat. B è consentito inserire nella distinta di gara massimo tre calciatori fuori quota nati dal 01/01/1998 in poi.

Da ciò si desume che sono fuori quota i calciatori nati negli anni 1998 e 1999.

Per mero errore materiale, sia nell'allegato al comunicato ufficiale CA5 n. 118 del 06/12/2018, sia nel c.u. CA5 n. 211 del 06/03/2019 è trascritto che possono partecipare al campionato regionale under 19 fascia B, i calciatori nati dal 1 gennaio 1999 (e non più dal 2000) e che è consentito l'impiego di 3 calciatori fuori quota nati nel 1998/1999.

E' evidente l'errore materiale, facilmente desumibile sia dalla contraddittorietà tra le stesse disposizioni regolamentari contenute in entrambi i due ultimi comunicati ufficiali e sia dalla circostanza che la disposizione che prevede l'ammissibilità della partecipazione dei calciatori nati dal 1 gennaio 1999 contrasta con quella contenuta nel comunicato iniziale del 5 luglio 2018.

Detto ciò ed andando al caso specifico, va evidenziato che è pacifico che nella distinta di gara del Real Fiumicino, sono presenti due calciatori (Daniele Greci e Mirco Pascariello) nati nel 1998 e due calciatori (Luca Cucinello e Luca De Lio) nati nel 1999.

Pertanto, il Real Fiumicino ha inserito nella suddetta lista 4 calciatori fuori quota, contravvenendo al regolamento annuale (v. c.u. n.1 del 05 luglio 2018) che, ripetiamo prevede la partecipazione massima di 3 fuori quota al campionato regionale under 19 di calcio A5 fascia B.

Tutto ciò premesso il codice di giustizia sportiva prevede espressamente la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, vi partecipi un calciatore che non abbia titolo (c.g.s. art. 17 comma 5 lett.a).

In definitiva, pertanto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di comminare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 a carico della Società ASCD REAL FIUMICINO.

La tassa ricorso va restituita.

Publicato in Roma il 31 maggio 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli